## CONVENZIONE PER LA MESSA

A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI OBITORIO

# TRA

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - con sede in Mantova Strada Lago Paiolo 10 - C.F. | P. IVA 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dott.ssa Mara Azzi

denominata di seguito ASST Mantova;

E

Il Comune di Porto Mantovano - Strada Cisa, 112 - Porto Mantovano (MN) - C.F. **80002770206** | P. IVA **00313570202** - in persona del Sindaco Dott. Massimo Salvarani

denominato di seguito Comune;

RICHIAMATO:

* il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 – “Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria”;
* la Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24 – “Regolamento di polizia mortuaria nazionale”;
* il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.04 - “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
* la Deliberazione n. VII/20278 del 21.01.2005 – “Attuazione del Regolamento Regionale n. 6/04 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre”;
* Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria, che individuano nei locali delle camere mortuarie di ASST Mantova, l’obitorio comunale nel quale ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

1. decedute in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via oppure in luogo pubblico;
2. decedute in abitazioni inadatte dal punto di vista igienico sanitario o nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
3. sconosciute, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

VISTA la D.G.R. n° XI/2672 del 16/12/2019 ad oggetto “Determinazioni in merito alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020” che determina il tariffario per le prestazioni nell’ambito della Medicina Legale applicabili a far data dal 01/02/2020;

RICHIAMATO l’atto deliberativo n° 37 del 15/01/2020 ad oggetto: “Recepimento D.G.R. XI/2672 del 16/12/2019 - modifiche ed integrazioni al tariffario delle prestazioni delle UU.OO di Medicina Legale”;

## Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Oggetto della convenzione

1. ASST Mantova mette a disposizione del Comune il proprio servizio di camere mortuarie per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto e nei termini della vigente normativa sopra richiamata, le salme di persone decedute al di fuori della struttura ospedaliera, nel territorio del Comune e più precisamente:
2. decedute in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via oppure in luogo pubblico;
3. decedute in abitazioni inadatte dal punto di vista igienico sanitario o nelle quali sia comunque oggettivamente impossibile mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
4. sconosciute, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

# Art. 2 (Sede e modalità di erogazione delle prestazioni)

1. ASST Mantova si impegna a garantire l’accoglienza di salme di persone decedute nei casi previsti dal precedente Art. 1 principalmente presso le camere mortuarie del proprio Presidio Ospedaliero di Mantova; in caso di indisponibilità di spazi, ASST Mantova si impegnerà a reperirne presso le camere mortuarie dei Presidi di Asola, Bozzolo e Borgo Mantovano.
   1. Durante la permanenza della salma presso le camere mortuarie del Presidio Ospedaliero di Mantova, ASST Mantova assicura i seguenti servizi:

* preparazione e vestizione della salma;
* incassamento;
* l’utilizzo di frigo copri salma e/o celle frigorifere;
* compilazione del certificato necroscopico;
* messa a disposizione di locali appositamente predisposti per lo svolgimento delle cerimonie previste dai culti ammessi;
* permanenza delle salme di persone sconosciute per le quali è prevista la esposizione al pubblico per il riconoscimento per tutto il tempo previsto dalla normativa vigente;

1. ASST Mantova si rende disponibile ad eseguire la rimozione ed il conseguente smaltimento di apparecchi pace maker o similari qualora:

* i famigliari del defunto, portatore di pace maker o similari, ne richiedano la cremazione;
* il Comune intenda procedere alle esequie di salme di persone sconosciute, portatrici di pace maker o similari, tramite la cremazione.

1. Il trasporto della salma si intende escluso.

Il Comune, se tenuto, provvederà al trasporto della salma avvalendosi di personale e mezzi propri.

Art. 3 - Rapporti economici

1. A fronte dell’erogazione dei servizi previsti dal precedente Art. 2 - Sede e modalità di erogazione delle prestazioni, il Comune verserà a ASST Mantova - per il tramite delle ditte di Onoranze Funebri – i seguenti importi:

* Attività prevista al comma 2 – Art. 2: di € 300,00 - oltre l’IVA vigente al momento - per ogni salma ospitata;
* € 5,00/giorno – IVA inclusa – qualora si renda necessario posizionare la salma in cella frigorifera;
* Attività prevista al comma 3 – Art. 2: € 150,00 oltre l’IVA vigente al momento – per ogni rimozione e smaltimento di apparecchi pace maker o similari, come previsto dalla D.G.R. n° XI/2672 del 16/12/2019;

1. Il Comune è tenuto a trasmettere alla Struttura Risorse Economiche di ASST Mantova un elenco mensile dei servizi usufruiti con l’indicazione della data, il nominativo della salma e dell’Impresa Funebre coinvolta.

Con la medesima cadenza mensile, ASST Mantova provvederà a trasmettere all’Impresa Funebre di volta in volta coinvolta regolare fattura.

Art. 4 - Decorrenza e validità

Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31/12/2024 salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l’attività in parola.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 90 gg. da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5 - Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l’altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano si d’ora che l’ASST Mantova sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 6 - Trattamento dati sensibili

I Professionisti di ASST Mantova sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all’attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Nell’esecuzione del presente accordo le Parti si configurano quali autonomi Titolari.

Art. 7 – Codice di comportamento dipendenti

ASST Mantova e Comune dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 8 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131/86 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 9 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell’eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle parti.

Art. 10 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

**Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

|  |
| --- |
| ASST Mantova  Socio Sanitaria Territoriale di Mantova  Il Direttore Generale  Dott.ssa Mara Azzi  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Comune di Porto Mantovano  Il Sindaco  Dott. Massimo Salvarani  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |